

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3259

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GODINO, LEONARDELLI, PERALE, TREVISANATO, FONNESU, SCARPA BONAZZA BUORA, DOTTI, INNOCENZI, LAVAGNINI, USIGLIO, BERTUCCI, JANNONE, TARDITI, MERLOTTI, ACIERNO, APREA, TRAPANI, MAMMOLA, PAOLA MARTINELLI, PRESTIGIACOMO, LI CALZI, FERRARA, MARTUSCIELLO, BAIAMONTE, ROSSO, DE GHISLANZONI CARDOLI, LAZZARINI, BORTOLOSO, NICCOLINI, OBERTI, CACCAVALE, ARCHIUTTI, DI LUCA, CHIESA, CALLERI, MELE, SIGONA, NAN, STORNELLO, BIONDI, MELUZZI, MATRANGA, DEVICIENTI, BECCHETTI, GUBETTI, FLORESTA, MASSIDDA, CALDERISI, CARLESIMO, STRIK LIEVERS, ODORIZZI, TIZIANA PARENTI, VASCON, VINCENZO BIANCHI, CHERIO, PIVA, MAIOLO, MOLINARO, DI MUCCIO, NOVI, VITO, LIOTTA, COVA, NUVOLI, TARADASH, ROMANI, GALLI**

Norme per il trasferimento alle regioni di funzioni amministrative nel settore delle concessioni di beni demaniali per finalità turistiche e ricreative

*Presentata il 12 ottobre 1995*

ONOREVOLI COLLEGHI! — È necessario ed indifferibile trasferire alle regioni le funzioni amministrative nel settore delle concessioni di beni demaniali per finalità turistiche e ricreative al fine di favorire lo sviluppo del turismo nel nostro Paese.

La presente proposta di legge quadro è necessaria, prima di tutto, per garantire una regolamentazione omogenea della materia

e non creare situazioni di disparità nel territorio nazionale, che potrebbero determinare forti ripercussioni in un settore, quale quello turistico, molto importante per lo sviluppo economico del Paese. Infatti, tale proposta di legge ha lo scopo di disciplinare, con procedure più semplici, l'uso dei beni del demanio marittimo e sostenere lo sviluppo delle aziende turistiche.

Questo obiettivo è difficilmente raggiungibile con la normativa vigente (decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993) inadeguata non solo per garantire lo sviluppo delle aziende, ma anche per la riqualificazione dell'intero comparto turistico.

Punti fondamentali della presente proposta di legge sono, prima di tutto, il prolungamento della durata delle concessioni annuali da quattro anni a dieci anni; ciò consente non solo una notevole semplificazione delle procedure di concessione, ma offre la possibilità alle aziende turistiche di riqualificare le proprie strutture ed ammortizzare i notevoli investimenti effettuati. Un periodo più breve di concessione demaniale vanificherebbe lo sviluppo delle aziende turistiche che non avrebbero la possibilità di ricorrere al credito presso le banche.

Coerentemente con il decentramento di funzioni stabilito dalla presente proposta di legge viene previsto un trasferimento, nei bilanci regionali, di una percentuale dei canoni riscossi annualmente dallo Stato a copertura degli oneri di spesa delle

regioni per l'amministrazione dei beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo.

Altro punto rilevante della proposta di legge è quello relativo alla eliminazione delle classificazioni delle aree demaniali in categorie di diversa valenza turistica per l'inopportunità di suddividere l'Italia in categorie turistiche di maggiore o minore valore.

Vengono, inoltre, stabiliti nuovi criteri per la determinazione dei canoni di concessione.

La proposta di legge prevede, inoltre, una fondamentale collaborazione tra le regioni e le capitanerie di porto per un coordinato esercizio delle funzioni delegate.

Da ultimo va sottolineato un correttivo importante alla legislazione vigente che permette, nei casi di cessazione dell'attività aziendale per qualsiasi causa prima della scadenza della concessione, la possibilità di cessione della stessa con l'azienda ed, inoltre, la continuazione del titolo concessivo, per tutta la durata residua della concessione, per il subentrante.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Le funzioni amministrative delegate alle regioni ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quando la utilizzazione prevista ha finalità turistiche e ricreative sulle aree del demanio marittimo e delle sue pertinenze, sono esercitate in osservanza alle disposizioni contenute nel libro primo, titolo II, capo I, del codice della navigazione, e del relativo regolamento per l'esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, di seguito denominato « regolamento per la navigazione marittima », nel decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nella presente legge e nelle altre norme vigenti in materia.

### ART. 2.

1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi ed attività portuali e produttive, per la realizzazione e gestione delle seguenti attività;

a) complessi balneari;

b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

c) noleggio e locazione di imbarcazioni e natanti da diporto;

d) strutture ricettive;

e) attività ricreative e sportive;

f) esercizi commerciali;

g) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle lettere da a) a f);

h) porti marittimi classificati di categoria II, classe III, con funzione turistica e da diporto, di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle relative attività, hanno durata di dieci anni e sono rilasciate con la licenza di cui all'articolo 8 del regolamento per la navigazione marittima; possono comunque avere durata diversa su richiesta motivata degli interessati o per motivate esigenze dell'amministrazione competente.

3. Il rilascio di concessioni per gli impianti portuali, anche turistici, classificati nella categoria II, classe I e classe II, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in considerazione del loro carattere internazionale e nazionale, è di competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione.

4. Alla scadenza della concessione, per le opere non amovibili costruite sulla zona demaniale, si applica quanto disposto dall'articolo 49 del codice della navigazione.

5. Le concessioni di beni demaniali marittimi per uso turistico e ricreativo possono essere rilasciate esclusivamente ad operatori, singoli o consociati, iscritti nei registri professionali delle rispettive categorie, previsti dalla legislazione vigente in materia. Sono esentati dalla iscrizione i titolari di concessioni in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in occasione delle loro rinnovazioni, nonché gli enti pubblici e gli enti o associazioni morali per le concessioni senza scopo di lucro.

#### ART. 3.

1. Qualora, entro il 31 dicembre 1995, il Governo non abbia provveduto agli adempimenti necessari a rendere effettiva la

delega delle funzioni amministrative alle regioni, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, queste sono comunque delegate alle regioni. Da tale termine, le regioni provvedono al rilascio ed al rinnovo delle concessioni demaniali marittime, nei limiti e per le finalità di cui all'articolo 59 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, applicando i canoni determinati ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1996, alle regioni è devoluto il 30 per cento del gettito complessivo dei canoni di cui all'articolo 4, corrisposti annualmente e riscossi dagli uffici di registro territorialmente competenti per ciascuna regione. Di conseguenza, alle concessioni demaniali oggetto della presente legge non si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1996, le disposizioni di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281.

3. Ai fini di cui al presente articolo, le regioni predispongono un piano di indirizzo, coordinamento e interconnessione con gli altri settori turistici regionali per l'utilizzazione delle aree ad uso turistico e ricreativo del demanio marittimo, dopo aver acquisito, mediante apposita conferenza di servizi, il parere dei capi di compartimento marittimo interessati, dei sindaci dei comuni territorialmente competenti nonché delle associazioni di categoria, appartenenti alle organizzazioni dei concessionari demaniali marittimi più rappresentative a livello nazionale.

4. Le aree demaniali marittime da prendere in esame per un primo esercizio della delega di cui al comma 1, sono quelle che, avendo i caratteri del demanio naturale, riportate o meno sulle mappe nella loro effettiva superficie, sono escluse, alla data di entrata in vigore della presente legge, dagli elenchi rimessi alle regioni dall'autorità marittima, ancorché non ancora incluse nel decreto previsto dal secondo comma dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

## ART. 4.

1. I canoni annui per concessioni con finalità turistiche e ricreative di aree, di pertinenze demaniali marittime e di specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati, a decorrere dal 1° gennaio 1996, con decreto emanato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

*a)* per le nuove concessioni e per le rinnovazioni in aree demaniali marittime, il canone, per metro quadrato di superficie e per anno, non deve superare il limite di otto volte il canone minimo normale di lire 400 per metro quadrato, stabilito dall'articolo 15 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692. Il canone minimo annuo, a titolo di riconoscimento della demanialità del bene, non può comunque essere inferiore a quello stabilito per le concessioni di 1.000 metri quadrati;

*b)* con lo stesso decreto il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede, altresì, a graduare le misure dei canoni di cui alla lettera *a)* per scaglioni di area concessa, fino ad un minimo di 800 lire per metro quadrato;

*c)* per le concessioni per uso turistico e ricreativo di pertinenze demaniali marittime di cui all'articolo 29 del codice della navigazione, la misura del canone annuo, per metro quadrato di superficie occupata, è pari al doppio della misura massima fissata ai sensi delle lettere *a)* e *b)*;

*d)* per ogni metro quadrato di mare territoriale la misura del canone è fissata in:

1) lire 800 per specchi acquei destinati a punti di ormeggio nautici;

2) lire 1.000 per specchi acquei destinati ad approdi turistici anche per navi da diporto;

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

e) riduzione della misura del canone di cui alla lettera a) alla metà qualora i titolari della concessione consentano l'accesso gratuito all'arenile, nonché la gratuità dei servizi generali offerti all'utenza;

f) riduzione alla metà della misura del canone di cui alla lettera a) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportano una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte del capo di compartimento marittimo competente;

g) riduzioni fino ad un quarto della misura del canone di cui alla lettera a) ove gravante su concessioni demaniali marittime ad uso abitativo o di soggiorno climatico di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge;

h) riduzione fino alla metà della misura del canone di cui alla lettera a) nel caso in cui il concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione del bene pertinenziale, nonché nei casi previsti dagli articoli 40 e 45, primo comma, del codice della navigazione;

i) riduzione fino alla metà della misura del canone di cui alla lettera a) per concessioni relative ad aree ed a specchi acquei per i quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento e per i quali il diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non escluda l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti;

l) determinazione in un ammontare pari ad un decimo della misura del canone di cui alla lettera a) per le concessioni di cui al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e dell'articolo 37 del regolamento per la navigazione marittima;

m) riduzione in misura pari al 50 per cento del canone annuo di cui alla lettera a) relativo alle concessioni demaniali ma-

rittime rilasciate alle società sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione italiana vela, ovvero alle federazioni sportive nazionali.

2. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime per uso turistico e ricreativo, indipendentemente dalla loro durata, devono essere rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se l'utilizzazione è inferiore all'anno, purché non sussistano strutture che permangano oltre la durata dell'utilizzazione stessa. In presenza di concessioni cumulative multiaziendali, il canone deve essere calcolato sulla sommatoria complessiva dei canoni riferiti alle aree gestite dalle singole aziende.

3. I canoni di cui al presente articolo sono corrisposti dai concessionari in rate annuali anticipate.

#### ART. 5.

1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base ed in misura non superiore della media degli indici determinati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.

2. Per i canoni relativi alle concessioni per gli anni 1994 e 1995 si applica l'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

#### ART. 6.

1. Ai fini di quanto stabilito all'articolo 1, le regioni, in via transitoria e fino alla completa funzionalità degli uffici regionali, nell'esercizio delle funzioni delegate, operano in collaborazione con le capitanerie di porto e con i loro uffici dipendenti nell'ambito del territorio regionale.



2. Le regioni provvedono autonomamente ad istituire appositi uffici turistici del demanio marittimo con attribuzioni di indirizzo, programmazione e amministrazione in attuazione della presente legge. In sede di prima applicazione della presente legge, uno o più ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, ovvero un dipendente civile, su specifica richiesta della regione, devono essere distaccati presso l'ufficio turistico con compiti di raccordo con gli uffici marittimi periferici.

3. Per il rilascio delle nuove concessioni, per le rinnovazioni e modificazioni, nonché per tutti gli atti amministrativi correlati, nell'ambito delle concessioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, le regioni si avvalgono dei compartimenti marittimi territorialmente competenti.

4. Ai fini di cui al comma 3, i capi dei compartimenti marittimi provvedono direttamente, dandone comunicazione alla regione, al rilascio delle concessioni indicate al comma 2 dell'articolo 2, in conformità alle leggi ed ai regolamenti statali e regionali e nel rispetto delle indicazioni di cui ai piani regionali di indirizzo, di coordinamento e di sviluppo turistico e ricreativo delle aree demaniali marittime previsti al comma 3 dell'articolo 3.

5. Per l'esercizio delle competenze di cui al presente articolo, le regioni stipulano convenzioni con il comando generale delle capitanerie di porto al fine di costituire strutture periferiche operative presso i compartimenti marittimi, in relazione funzionale con l'amministrazione della regione, per la tutela e l'amministrazione dei beni demaniali marittimi oggetto di delega. Tali uffici, in materia di demanio per uso turistico e ricreativo, esercitano le competenze ad essi conferite dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione marittima, dalla presente legge e dalle altre leggi statali vigenti in materia, nonché dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia di amministrazione di beni demaniali marittimi ad uso turistico e ricreativo.

6. Al rilascio di concessioni di durata superiore a dieci anni provvede direttamente la regione attraverso i propri uffici

amministrativi istituiti presso l'assessorato per il turismo, con le modalità di cui all'articolo 7.

#### ART. 7.

1. Ai fini di cui all'articolo 2 ed al comma 6 dell'articolo 6, presso ciascuna regione, nell'ambito dell'assessorato per il turismo, è istituita una conferenza di servizi presieduta dall'assessore per il turismo, cui partecipano, oltre ai rappresentanti degli enti ed organizzazioni indicati al comma 3 dell'articolo 3, i rappresentanti degli altri enti territorialmente competenti in materia.

2. Ciascun rappresentante di cui al comma 1 può farsi rappresentare nella conferenza di servizi da altra persona appartenente allo stesso ente. Il parere espresso da ciascun membro è assunto a verbale come parere definitivo dell'ente o dell'organizzazione di appartenenza ed è valido ai fini dell'acquisizione del parere stesso occorrente al completamento dell'istruttoria per ciascun provvedimento di concessione.

3. La conferenza di servizi ha il compito di:

a) esprimere pareri, suggerimenti, indirizzi sulla conformità delle richieste di concessione ai piani di utilizzazione turistica delle aree del demanio marittimo, anche ai fini edilizi ed ambientali;

b) esprimere pareri in merito al rilascio, al diniego, alle rinnovazioni o alle modificazioni di concessioni di durata superiore ai dieci anni, nonché su tutte le questioni che interessano le concessioni e le utilizzazioni demaniali turistiche, sull'anticipata occupazione di zone demaniali di cui all'articolo 38 del codice della navigazione, oltre che sui reclami proposti avverso le decisioni adottate nello svolgimento delle competenze conferite ai capi di compartimento marittimo;

c) esprimere ogni altro parere che le venga richiesto in ordine all'esercizio della specifica delega.

4. L'approvazione assunta in sede di conferenza di servizi sostituisce, ad ogni effetto, gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali, in attuazione della delega di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

#### ART. 8.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano un apposito regolamento per l'organizzazione degli uffici turistici per il demanio marittimo, per l'istituzione ed il funzionamento della conferenza di servizi di cui all'articolo 7, nonché per il coordinamento generale con gli uffici marittimi periferici.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, il comando generale delle capitanerie di porto provvede alla istituzione, ai sensi del comma 6 dell'articolo 6, presso ciascun compartimento marittimo, di un ufficio per il demanio turistico in collegamento funzionale con l'ufficio turistico regionale, nonché alla istituzione di una commissione, operante in qualità di conferenza di servizi, con compiti e finalità analoghi, per quanto di competenza, a quelli indicati all'articolo 7.

#### ART. 9.

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente:

« 1. Gli enti portuali non possono fissare, per concessioni demaniali marittime turistiche e ricreative rientranti nel proprio ambito territoriale, misure di canoni diversi da quelli indicati nel presente decreto ».

## ART. 10.

1. Il secondo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione è sostituito dai seguenti:

« Qualora non ricorrano i requisiti di cui al primo comma, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime è data preferenza alle richieste che comportano attrezzature o impianti facilmente amovibili.

È altresì data preferenza rispetto alle nuove istanze, in sede di rinnovo, alle precedenti concessioni di qualsiasi durata e tipologia già rilasciate ».

## ART. 11.

1. L'articolo 45-bis del codice della navigazione, è sostituito dal seguente:

« ART. 45-bis. (*Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione*). — Il concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'autorità concedente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione.

La gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione può, altresì, essere affidata dal concessionario ad altri soggetti, previa comunicazione scritta all'autorità concedente.

Il concessionario che intende cessare l'attività della propria azienda prima della scadenza della concessione può trasferirla ad altri soggetti, aventi i necessari requisiti, unitamente alla titolarità della concessione, per la rimanente durata prevista dal titolo, con l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 46 ».

## ART. 12.

1. I compiti di polizia sui beni demaniali marittimi, anche se utilizzati per finalità turistiche e ricreative, sono svolti dal Corpo delle capitanerie di porto.